

Studio Della Frera – Borboni & Associati

Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati

Commercialisti - Revisori

Mauro Della Frera
Maurizio Borboni
Marisa Coppi
Elena Picen
Sonia Bianchi
Carolina Bianchi
Alessandro Co'
Jenni Lombardi
Fabio Navoni
Elena Pancari
Isabella Smussi

Consulenti del lavoro

Silvia Margini

Avvocati

Luigi Lupinacci
Elena De Nard
Luisa Cirelli

Circolare Sna n° 1/2012

DAL 1 GENNAIO 2012 MOVIMENTI BANCARI LIBERAMENTE ACCESSIBILI DAL FISCO

Dall'1 gennaio 2012 gli operatori finanziari (banche, società finanziarie, società di investimento ecc...), sono obbligati a comunicare periodicamente al Fisco le movimentazioni che hanno interessato i rapporti finanziari intrattenuti con ciascuno dei propri clienti.

In pratica il Fisco (Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza) avrà libero accesso ai dati bancari di ciascuno, anche solo per indirizzare la selezione dei contribuenti su cui mirare efficacemente i controlli fiscali ed ogni movimento bancario che non sia regolarmente giustificato può essere utilizzato per contestare al contribuente un reddito evaso.

Sul piano prettamente tecnico si segnala quanto segue:

- non è chiara l'efficacia temporale delle nuove regole. Non è chiaro, cioè, se gli intermediari finanziari dovranno fornire al Fisco i dati delle sole operazioni poste in essere dai propri clienti dall'1 gennaio 2012 in avanti o anche quelle attinenti alle annualità precedenti;
- le informazioni bancarie saranno liberamente consultabili da parte dei funzionari del Fisco ma solo per selezionare i contribuenti da controllare. Nel caso in cui dovesse iniziare una vera e propria verifica fiscale, infatti, l'utilizzo delle informazioni bancarie resta comunque subordinato alle necessarie autorizzazioni interne preventive.

Dato lo scenario sinteticamente descritto, raccomandiamo di porre particolare attenzione nella gestione dei conti correnti e dei rapporti finanziari in generale.

Si suggerisce di limitare al massimo l'utilizzo del contante e di tenere ordinatamente memoria delle causali delle operazioni di ammontare minimamente significativo, sia in entrata (versamenti) sia in uscita (prelevamenti e spese) e di utilizzare il più possibile il conto personale per giustificare le

Via Codignole n. 45 - 25124 BRESCIA (BS) - Tel: 030.3531032 - Fax: 030.3546587 - C.F. e P.IVA: 03010710170

www.dellafreraborboni.it

E-mail: info@dellafreraborboni.it Pec: studiodellafreraborboni@legalmail.it

spese ordinarie.

In particolare lo Studio intende sensibilizzare gli operatori in relazione a possibili infrazioni che potrebbero scaturire da un errato utilizzo del contante per pagamenti che riguardino la sfera aziendale (rimborsi chilometrici, schede carburanti, rimborsi fine mese, compensi di amministrazione ecc.).

La possibilità di subire una verifica fiscale basata sulle movimentazioni bancarie, infatti, è quanto mai concreta (per tutti, a prescindere dall'attività svolta).

COMUNICAZIONE DEI BENI UTILIZZATI DAI SOCI E FAMILIARI

Il D.L. n.138/11 ha introdotto delle specifiche conseguenze nel caso in cui i soci della società, o i familiari dell'imprenditore, utilizzino beni intestati alla società, o alla ditta individuale. In particolare:

- si viene a generare un reddito diverso in capo all'utilizzatore pari alla differenza tra il valore di mercato per la concessione in godimento del bene ed il corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento del bene;
- al concedente (società/ditta individuale) è prevista l'indeducibilità dei relativi costi se il corrispettivo annuo risulta inferiore al valore di mercato del diritto di godimento di detti beni;
- è istituito l'obbligo di presentazione di una comunicazione all'Agenzia delle Entrate nella quale indicare tale utilizzo. I dati raccolti tramite tale comunicazione potranno quindi essere utilizzati dall'Amministrazione Finanziaria per condurre i controlli fiscali sulla congruità dei redditi dichiarati dagli utilizzatori.

Soggetti obbligati

Sono obbligati alla comunicazione in esame le:

- **ditte individuali**, relativamente ai **familiari dell'imprenditore** che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa. (**N.B. Non vanno comunicati i beni della ditta individuale utilizzati dal titolare**).
- **società**, relativamente ai **soci** "comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente" che hanno **ricevuto in godimento beni dell'impresa**.

La comunicazione

La comunicazione va resa in via telematica entro il 31 marzo successivo alla chiusura del periodo d'imposta in cui viene concesso l'utilizzo ovvero tale utilizzo viene revocato (quindi si tratta di una comunicazione da rendere *una tantum*, sino a successiva variazione).

Entro il **31 marzo 2012** occorrerà presentare una specifica comunicazione per i beni concessi in godimento nei periodi d'imposta precedenti a quello di prima applicazione delle disposizioni del presente provvedimento (una sorta di comunicazione della situazione iniziale). La comunicazione per il 2011 va quindi resa anche se l'utilizzo personale del bene è cessato nel corso del 2011.

Tale obbligo può essere assolto indifferentemente dalla società ovvero dai soci.

La comunicazione deve essere effettuata anche:

- per i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, o familiari di questi ultimi (quindi anche se il figlio del socio utilizza una vettura intestata alla società);
- o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo (quindi, ad esempio, se i soci della *holding* utilizzano una vettura intestata ad una delle società controllate, ma anche nel caso di utilizzo di beni intestati a società controllanti o collegate).

Contenuto

Via Codignole n. 45 - 25124 BRESCIA (BS) - Tel: 030.3531032 - Fax: 030.3546587 - C.F. e P.IVA: 03010710170

www.dellafreraborboni.it

E-mail: info@dellafreraborboni.it Pec: studiodellafreraborboni@legalmail.it

Oltre ai **dati anagrafici dell'utilizzatore** va comunicato:

- ogni bene concesso in godimento;**
- ogni finanziamento o capitalizzazione effettuato.**

Beni monitorati

La comunicazione riguarda le seguenti categorie di beni (con le relative informazioni):

- ⇒ autovettura (numero di telaio)
- ⇒ altro veicolo (numero di telaio)
- ⇒ unità da diporto (lunghezza in metri)
- ⇒ aeromobile (potenza del motore in KW)
- ⇒ immobile (Comune di ubicazione e identificativi catastali)
- ⇒ altro (altre tipologie di beni rilevano solo se il bene è di valore superiore ad € 3.000 al netto dell'imposta)

Con il citato Provvedimento l'Agenzia delle Entrate ha **esteso** la comunicazione in esame anche ai **versamenti/finanziamenti/capitalizzazioni** effettuati nei confronti della società che concedono in godimento beni d'impresa ai soci.

L'Agenzia precisa che i **finanziamenti/versamenti** effettuati o ricevuti vanno comunicati:

per l'**intero ammontare** e non per la quota parte riferibile all'acquisizione dei beni concessi in godimento ai soci;

a prescindere dal fatto che gli stessi siano finalizzati all'acquisizione dei beni concessi in godimento ai soci.

Chiarisce inoltre che vanno comunicati i beni concessi in godimento nonché i finanziamenti/versamenti (effettuati/ricevuti) "**concretizzati nel periodo d'imposta 2011**".

Inoltre, "*in sede di prima applicazione*", vanno comunicati altresì i finanziamenti / versamenti **realizzati in precedenti periodi d'imposta, ancora in essere al 17.11.2011**.

La norma risulta di più chiara lettura per le società di capitali, ma per le società di persone e le ditte individuali risulta di difficile interpretazione; per queste ultime società si auspica che non si estenda anche ai prelievi in acconto utili.

Regime sanzionatorio

In caso di **omessa presentazione della comunicazione o presentazione della stessa con dati incompleti o non veritieri** è applicabile la sanzione, in solido tra le parti, del **30%** della "*differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo per la concessione in godimento*".

La sanzione è prevista nella misura **da € 258 a € 2.065** ex art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 471/97 se i soggetti interessati si sono "*conformati alle disposizioni*" in esame.

ARRIVANO I PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DEL NUOVO REGIME APPLICABILE DAL 1° GENNAIO 2012 AI CONTRIBUENTI MINIMI (Subagenti – Collaboratori di Agenzia)

La novità, che rende il nuovo regime particolarmente appetibile, è l'assoggettamento del reddito d'impresa/lavoro autonomo ad un'**imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle relative addizionali **pari al 5%**.

I ricavi e i compensi relativi al reddito d'impresa, arte o professione oggetto del regime non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. I contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione (**dicitura in fattura per chi è tenuto ad emetterla**) dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

Via Codignole n. 45 - 25124 BRESCIA (BS) - Tel: 030.3531032 - Fax: 030.3546587 - C.F. e P.IVA: 03010710170

www.dellafreraborboni.it

E-mail: info@dellafreraborboni.it Pec: studiodellafreraborboni@legalmail.it

Le caratteristiche del nuovo regime in vigore dal 2012

Il nuovo regime contabile – in vigore dal periodo d'imposta 2012 richiama in *foto* la normativa degli ex "minimi" (co.96-117 della Finanziaria 2008) prevedendo ulteriori condizioni:

- ➔ riguarda esclusivamente persone fisiche che:
 - iniziano un'attività d'impresa o di lavoro autonomo;
 - hanno iniziato un'attività d'impresa o di lavoro autonomo a partire dal 2008;
- ➔ ha durata di 5 anni a partire dall'inizio dell'attività, con un'eccezione per chi non ha ancora compiuto il 35esimo anno di età: per questi soggetti la durata del nuovo regime contabile potrà andare anche oltre i 5 anni e fino al compimento del 35esimo anno di età.

Per poter applicare il nuovo regime sono previsti requisiti specifici di "novità":

1. non aver esercitato un'attività d'impresa, arte o professione, anche in forma associata o familiare, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività;
2. l'attività da esercitare non deve costituire in alcun modo prosecuzione di un'altra attività precedente svolta quale dipendente o autonomo, con esclusione del periodo di pratica professionale;
3. in caso di prosecuzione di attività d'impresa esercitata da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi del periodo d'imposta precedente non deve essere superiore a 30 mila euro.

Il nuovo regime, richiamando di fatto la medesima normativa prevista per i "minimi", conferma le medesime agevolazioni per essi previste. In particolare, per i soggetti che svolgono attività di Agenzia, subagenti, produttori ecc.:

- esonero da obblighi registrazione, tenuta scritture contabili e dichiarazioni;
- obbligo di numerazione, conservazione fatture acquisto e bollette doganali;
- certificazione corrispettivi (emissione fattura esente);
- esonero elenchi *cli-for* (oggi "spesometro");
- determinazione del reddito d'impresa/lavoro autonomo con applicazione criterio di cassa;
- esclusione da studi di settore e parametri;
- esclusione da Irap.

MODIFICA DEL TASSO LEGALE: DA GENNAIO INTERESSI AL 2,5%

A decorrere dal 1° gennaio 2012, la misura del tasso legale di interesse è salita dal 1,5% al **2,5%**, per effetto del D.M. del 12/12/11, pubblicato nella G.U. n.291 del 15/12/11.

CERTIFICAZIONE DEI COMPENSI EROGATI E DELLE RITENUTE OPERATE NEL 2011

Entro il giorno 28 febbraio 2012 devono essere consegnate o spedite ai percipienti, da parte dei sostituti d'imposta, le certificazioni attestanti l'effettuazione delle ritenute fiscali e contributive operate nel corso dell'anno 2011.

La certificazione ha forma libera, pur dovendo contenere:

- i dati identificativi del sostituto di imposta (che sottoscrive la certificazione);
- i dati identificativi del soggetto che ha subito la ritenuta (percipiente);
- la causale del versamento (es. prestazioni di consulenza, provvigioni, ecc.);
- l'importo delle somme corrisposte, con indicazione di quelle non imponibili. Si ricorda che la

Via Codignole n. 45 - 25124 BRESCIA (BS) - Tel: 030.3531032 - Fax: 030.3546587 - C.F. e P.IVA: 03010710170

www.dellafreraborboni.it

E-mail: info@dellafreraborboni.it Pec: studiodellafreraborboni@legalmail.it

rivalsa del 4% operata dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Inps si considera ricavo a tutti gli effetti e deve essere assoggettata a ritenuta di acconto;

- l'ammontare delle ritenute operate;
- l'ammontare degli eventuali contributi previdenziali trattenuti (ad esempio Gestione separata Inps, Enasarco, ecc.);
- il periodo di erogazione del compenso, ai fini del controllo della tempestività del versamento della ritenuta.

I dati indicati nella certificazione sono utili per la redazione del modello 770 semplificato.

TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI – VERSAMENTO ENTRO IL 16 MARZO

Le **società di capitali** (srl e spa), le società consortili, le aziende speciali degli enti locali e gli enti commerciali devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali entro il termine del **16 marzo 2012**.

Il versamento forfetario deve essere effettuato annualmente, prescindendo dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine nella misura di:

€ 309,87

per la generalità delle società;

€ 516,46

per le società con Capitale sociale all'1/01/12 superiore a € 516.456,90.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa le **società di persone**, le ditte individuali, le società cooperative e di mutua assicurazione, gli enti non commerciali. Le società escluse dal versamento della tassa annuale sono soggette ad *imposta di bollo in misura doppia* (€29,24 anziché € 14,62) da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari.

Versamento

Il versamento deve essere effettuato attraverso il modello F24, utilizzando per tutte le tipologie di società il codice tributo 7085 e indicando quale annualità il 2012. La compilazione riguarda la sezione "Erario".

DIRITTO ANNUALE ANNO 2012

Tutti i soggetti che sono iscritti al Registro delle imprese sono chiamati al versamento del diritto camerale per anno solare. Il Ministero dello Sviluppo Economico, con una nota del 27 dicembre 2011, ha reso noto che gli importi previsti per il 2012 rimarranno immutati rispetto a quelli applicati lo scorso anno.

Il diritto camerale deve essere versato per intero, anche nel caso in cui l'iscrizione della società o della ditta individuale riguardi soltanto una parte dell'anno. Il versamento deve essere effettuato alla Camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale è ubicata la sede dell'impresa o della società.

Via Codignole n. 45 - 25124 BRESCIA (BS) - Tel: 030.3531032 - Fax: 030.3546587 - C.F. e P.IVA: 03010710170

www.dellafreraborboni.it

E-mail: info@dellafreraborboni.it Pec: studiodellafreraborboni@legalmail.it

Il versamento del diritto camerale è un' adempimento che riguarda tutte le imprese iscritte o annotate nell'apposito Registro tenuto presso la CCIAA e si estende non soltanto alla sede principale ma anche a tutte le sedi secondarie e le unità locali (subagenzie, ecc.).

Il diritto annuale deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, scadenza che, quest'anno, slitta "naturalmente" da sabato 16 giugno a **lunedì 18 giugno**. Riconosciuta, comunque, la possibilità di differire il pagamento entro i successivi 30 giorni (fino, dunque, al 18 luglio), aggiungendo una maggiorazione dello 0,40 per cento. Lo strumento da utilizzare è il modello F24, con indicazione del codice tributo "3850".

Invece, le imprese che nel 2012 si iscrivono (o si annotano) per la prima volta nel Registro, sono tenute a versare il tributo entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

- Il tributo per le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria è pari a 200 euro.
- Per le altre imprese dovrà essere applicato il diritto camerale in ragione delle fasce di fatturato che si sono sviluppate durante il periodo di imposta 2011.
- In presenza di unità locali, andrà versato il 20% in più per ognuna di esse rispetto all'importo calcolato per la sede principale, con il tetto previsto di euro 200 ognuna.

DOPPIA CONTRIBUZIONE SOCI AMMINISTRATORI DI S.R.L.

La Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 15 del 26.01.2012, ha affermato la **legittimità** della norma introdotta nel 2010 dalla c.d. "Manovra correttiva" (nell'art. 12, comma 11, DL n.78/2010) che prevede ***l'obbligo di doppia iscrizione all'INPS (IVS e Gestione separata) del socio lavoratore di una srl commerciale che contestualmente è anche amministratore della stessa*** e che per tale ultima attività percepisce uno specifico compenso. La Corte conferma *la retroattività della norma e quindi la correttezza della posizione dell'INPS.*

Di conseguenza, i soggetti che rivestono la qualità di socio e di amministratore di una S.r.l. sono tenuti alla doppia contribuzione.

INPS: NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Aliquote contributive IVS commercianti.

Per il 2012, così come previsto dal Decreto c.d. "Salva Italia", le aliquote contributive IVS sono maggiorate dell'1,3%.

In particolare, per il **2012**:

Reddito	Titolare, socio e collaboratore > 21 anni
	<i>Commercianti</i>
Fino a € 44.204	21,39%
Da € 44.204 a € 73.673 (o € 96.149	

Via Codignole n. 45 - 25124 BRESCIA (BS) - Tel: 030.3531032 - Fax: 030.3546587 - C.F. e P.IVA: 03010710170

www.dellafreraborboni.it

E-mail: info@dellafreraborboni.it Pec: studiodellafreraborboni@legalmail.it

per gli iscritti dal 1996 e privi di anzianità contributiva al 31.12.1995)	22,39%
--	--------

Le aliquote sono da ridurre di 3 punti percentuali per i coadiuvanti e coadiutori di età non superiore a 21 anni.

E' stato disposto che le aliquote saranno ulteriormente incrementate dello **0,45%** nel 2013 e negli anni successivi fino al 2018, fino al raggiungimento dell'aliquota contributiva del **24%**.

Ricordiamo che coloro che esercitano l'attività di produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti, non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito; di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito.

Infine, si rammenta che, ai sensi dell'art. 59, c. 15 della Legge 1997/449, il contributo previdenziale dovuto dagli artigiani e commercianti - siano essi titolari di impresa o collaboratori familiari - che siano già pensionati presso le gestioni Inps ed abbiano compiuto i 65 anni di età, può essere, a richiesta, applicato nella misura della metà. La riduzione riguarda i contributi pensionistici, con esclusione della contribuzione della tutela per la maternità, dovuti sia sul minimale di reddito che sulla quota eccedente il minimale.

La riduzione potrà essere richiesta con decorrenza dal mese successivo al compimento del sessantacinquesimo anno.

Gestione separata.

La c.d. "Legge di stabilità" (Finanziaria 2012) ha disposto l'aumento dell'1% delle aliquote contributive applicabili dai soggetti iscritti alla Gestione separata INPS.

A decorrere dall'**1.1.2012**, le aliquote contributive alla Gestione separata INPS sono fissate nelle seguenti misure:

- **27,72%** per i soggetti sprovvisti di altra copertura previdenziale;
- **18%** per gli "altri" soggetti (pensionati e coloro che sono iscritti ad altre forme previdenziali).

ACQUISTI DI CARBURANTE

Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte dei contribuenti soggetti all'Iva devono risultare da apposite annotazioni eseguite in un documento definito "**scheda carburante**".

La scheda carburante rappresenta quindi – sia per le imprese che per i professionisti – lo strumento necessario per poter documentare l'acquisto di carburante al fine di beneficiare tanto di una eventuale deducibilità del relativo costo ai fini delle imposte dirette quanto per usufruire, ove possibile, del diritto alla detrazione dell'IVA assolta all'acquisto.

Il D.L. n.70/11 (decreto sviluppo) introduce un esonero dalla compilazione della scheda carburante: è prevista la possibilità di **evitare la compilazione di tale documento** nel caso in cui

Via Codignole n. 45 - 25124 BRESCIA (BS) - Tel: 030.3531032 - Fax: 030.3546587 - C.F. e P.IVA: 03010710170

www.dellafreraborboni.it

E-mail: info@dellafreraborboni.it Pec: studiodellafreraborboni@legalmail.it

il carburante sia acquistato attraverso strumenti di pagamento elettronici, in particolare **carte di credito, carte di debito (bancomat) e prepagate**.

Tuttavia vi è ancora da chiarire un aspetto:

- è ammesso il pagamento “misto”? Ovvero, nel medesimo periodo prescelto (mese / trimestre) è possibile effettuare alcuni rifornimenti in contanti (quindi con compilazione della scheda carburante) e altri con carte elettroniche (quindi senza scheda carburante)? Stante il tenore della norma, parrebbe di no;

In considerazione delle diverse pronunce in merito al **contenuto della scheda carburante** si evidenziano particolarità emerse da alcune recenti sentenze:

1) *Sentenze 19.10.2007 n.21941 e 18.02.2011 n.3947*. È necessario che la scheda carburante sia **compilata in ogni sua parte**, comprese la firma del gestore dell'impianto di distribuzione e l'indicazione dei km percorsi, affinché scaturisca il diritto alla detrazione dell'IVA e alla deducibilità del costo e l'Ufficio disponga degli elementi necessari per verificare l'inerenza e la congruità dei costi.

2) *Sentenza 26.3.2009, n. 7272*. Gli acquisti di carburante certificati dalla scheda devono risultare **proporzionati al tipo di attività svolta ed al parco auto del contribuente**. L'eventuale sproporzione determina l'inattendibilità delle schede e della contabilità nella quale le stesse sono annotate; si configura così una presunzione semplice che consente all'Ufficio di disporre della prova dell'infedeltà della dichiarazione, con conseguente spostamento sul contribuente dell'onere di provare il contrario.

3) *Sentenza 13.1.2012, n. 912*. Costituisce **reato penale** ex art. 2, D.Lgs. n. 74/2000 (punibile con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni) l'utilizzo di schede carburante false. Tale fattispecie è stata rilevata in presenza di:

- i soci dell'impianto di rifornimento della benzina avevano **disconosciuto le proprie firme** e la propria calligrafia e il rifornimento risultava effettuato in date in cui l'impianto, privo di erogatori *self service*, era chiuso;
- **ammontare** degli acquisti di carburante “**gonfiato**”. Nel caso di specie, l'esame documentale attestava la percorrenza ben diversa dal consumo medio dichiarato dalla casa costruttrice della vettura.

IMPOSTE SU CAPITALI SCUDATI

Imposta sulle attività finanziarie oggetto di scudo fiscale

Con il Decreto Monti è stata introdotta **un'imposta di bollo sulle attività finanziarie oggetto di emersione** con uno dei provvedimenti di scudo fiscale emanati nel 2001 e nel 2009.

L'aliquota dell'imposta è fissata nelle seguenti misure:

- ➔ 10 per mille per il 2012;
- ➔ 13,5 per mille per il 2013;
- ➔ 4 per mille a regime.

La base imponibile è rappresentata dal valore delle attività ancora riservate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si deve effettuare il versamento. Quindi, per l'imposta dovuta per il 2013, si prenderà come base il valore delle attività al 31 dicembre 2012.

Sono previste modalità particolari di applicazione dell'imposta per il 2012: il valore di riferimento è quello al 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto Monti.

Via Codignole n. 45 - 25124 BRESCIA (BS) - Tel: 030.3531032 - Fax: 030.3546587 - C.F. e P.IVA: 03010710170

www.dellafreraborboni.it

E-mail: info@dellafreraborboni.it Pec: studiodellafreraborboni@legalmail.it

Se, rispetto al valore scudato in origine, le attività finanziarie sono state prelevate in tutto o in parte, è dovuta su tale valore ***un'imposta una tantum con l'aliquota del 10 per mille.***

L'imposta sulle attività scudate non è versata direttamente dal contribuente, ma dagli intermediari, generalmente banche, presso cui sono state compiute le operazioni di emersione. L'importo dovuto è prelevato dal conto del soggetto che ha effettuato l'emersione e, qualora non sia disponibile provvista liquida, egli sarà tenuto a fornirla direttamente all'intermediario affinché possa provvedere al versamento dell'imposta dovuta.

Con la risoluzione n. 14 del 09.02.2012, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i **codici tributo** per versare, mediante il modello F24, l'imposta dovuta:

- "8111", denominato "Imposta di bollo speciale di cui all'articolo 19, comma 6, d.l. 201/2011";
- "8112", denominato "Imposta straordinaria di cui all'articolo 19, comma 12, d.l. 201/2011";
- "8113", denominato "Sanzione per omesso versamento di cui all'art.19, c.10, d.l. 201/2011".

Infine, in sede di compilazione del modello F24, tali codici vanno esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza della colonna "importi a debito versati", con l'indicazione, nel campo "anno di riferimento", dell'anno cui si riferisce il versamento nel formato "AAAA".

Viste le difficoltà applicative, il Ministero dell'Economia ha prorogato la scadenza del 16/02/2012. Il nuovo termine rimane da definire.

Restiamo a Vostra completa disposizione per eventuali informazioni e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Brescia, 16/02/2012

(Maurizio Borboni)

